



Riunione del 27 ottobre 2010

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 6

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Antonio Amato - Componente-Relatore

04.10.11 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Falasca Marco, vice Presidente e Dirigente della Union Volley Zagarolo
- GS Union Volley Zagarolo in Persona del Pres. p.t. Pietro Renzi

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- Sig. **FALASCA Marco (vice Presidente e Dirigente della Union Volley Zagarolo)**: *“per aver, al termine della gara di Serie C Femminile AS Ares c/ Union Volley Zagarolo del 29/05/2010, insultato e colpito con un pugno il primo arbitro Savina Tatiana, violando pertanto gli artt. 17 dello Statuto Fipav, art. 2 del Codice di comportamento Sportivo del CONI e 19 RAT*

- **GS Union Volley Zagarolo**: *“in persona del Presidente pro tempore, ai sensi dell'art. 55 n. 3 lett. a) R.G., per i fatti contestati al proprio vice Presidente e Dirigente”.*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per il 27 Ottobre 2010;

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Preso atto della memoria depositata e delle difese rese dal difensore dell'incolpato;
- Udite le spontanee dichiarazioni rese dall'incolpato;



OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dal comportamento tenuto dal Sig. Falasca Marco, vice Presidente e Dirigente del sodalizio GS Union Volley Zagarolo, al termine dell'incontro del campionato di serie C/F AS Ares c/ Union Volley Zagarolo del 29/05/2010.

La Procura Federale, acquisito il Comunicato Ufficiale n. 38 del 01/06/2010 del CR Fipav Lazio, contenente il provvedimento di sospensione cautelare del suddetto tesserato in relazione ai fatti accaduti nel suddetto incontro ed acquisito il rapporto arbitrale, previa istruttoria del procedimento, deferiva, con relazione ex art. 72 R.G., il tesserato Falasca Marco.

Questa commissione, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le circostanze del procedimento in esame, ritiene che nella sostanza, seppur con esclusione da parte degli incolpati di ogni contatto fisico con l'arbitro, non siano stati del tutto smentiti dagli incolpati medesimi i fatti contestati così come descritti nel referto arbitrale, atteso che è emersa, in ogni caso, anche perché pacificamente ammessa, una situazione di assoluta conflittualità ed aggressività nei confronti del primo arbitro della gara.

A tal riguardo è opportuno rammentare che il referto arbitrale deve considerarsi fonte primaria e privilegiata di prova e le circostanze ivi dedotte rappresentano, in ogni caso, una condotta tenuta dal Sig. Falasca meritevole di adeguata censura perché assunta in palese violazione dei principi di lealtà sportiva.

A prescindere da ogni sforzo interpretativo in ordine alla qualifica dell'aggressione operata nei confronti dell'arbitro, sia essa verbale che fisica, è comunque emerso e rilevante ai fini del decidere che il vice Presidente del sodalizio GS Union Volley Zagarolo poneva in essere, al termine dell'incontro AS Ares c/ Union Volley Zagarolo del 29/05/2010, una serie di comportamenti censurabili accompagnati da un atteggiamento ostile ed in un contesto palesemente aggressivo, violento, ingiurioso e minaccioso nel quale l'odierno incolpato è stato, comunque, protagonista.

Proprio per la carica che riveste, il vice Presidente aveva, al contrario, il preciso obbligo di sedare gli animi in una situazione di assoluta conflittualità nei confronti dell'arbitro, anche in considerazione del ruolo di assoluto rilievo che questo assume nell'ambito della Fipav e di ogni singola manifestazione sportiva.

Tali comportamenti, da considerarsi in assoluta distonia ed in palese contrasto con i regolamenti federali, sono ritenuti inoltre gravemente lesivi dell'immagine ed il decoro della FIPAV.

L'affermazione di responsabilità in capo al Sig. Marco Falasca comporta la conseguente sanzione a carico della Soc. GS Union Volley Zagarolo ex art. 55, comma 3 lett. b) R.G.



P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Marco FALASCA la sanzione della sospensione da ogni attività federale, compreso il presofferto, di mesi cinque.

Delibera di infliggere a carico del sodalizio GS Union Volley Zagarolo, n.p. Presidente p.t. la di € 300,00 (trecento) a titolo di responsabilità oggettiva..

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai

A handwritten signature in blue ink, reading 'Costanza Acciai', is positioned below the typed name of the president.

Roma, 4 novembre 2010